



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 03/05/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 634

Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia e sistemazione delle aree esterne
- Parere paesaggistico - Determinazione definitiva della variante al PRG del comune di Bari approvata con Deliberazione G.R. 616/04.

L'Assessore ai LL.PP., avv. Mario CARRIERI, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica, dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti Responsabili del Settore LL.PP. e del Settore Urbanistica, ciascuno per la parte di propria competenza, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2125 in data 9 dicembre 2003, ha determinato di approvare il Progetto Definitivo, corredato di tutti gli elaborati previsti, per la realizzazione della "Nuova Sede del Consiglio Regionale della Puglia" e sistemazione delle aree esterne, prendendo atto del relativo Quadro Economico elaborato.

Ricorrendo le circostanze previste dall'art. 14, comma 2, della L.R. 13/2001, la Giunta Regionale, con la richiamata deliberazione n. 2125/2003, ha altresì autorizzato il dirigente del Settore regionale LL.PP. a convocare apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla acquisizione delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere previste nel "Progetto Definitivo" approvato.

Tale Conferenza di Servizi è stata indetta dal dirigente del Settore LL.PP. ed esperita in data 13/01/2004 in via interlocutoria e proseguita con valenza decisoria in data 08/03/2004.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, in quanto sul Progetto Definitivo della "Nuova Sede del Consiglio Regionale della Puglia" e sistemazione delle aree esterne sono stati rilasciati dagli Organismi e dagli Enti Invitati i relativi pareri favorevoli ovvero favorevoli con prescrizioni.

In particolare, ai fini della determinazione della variante al p.r.g. del Comune di Bari introdotta dal progetto approvato, il medesimo Comune ha espresso "parere favorevole, prescrivendo che venga chiaramente prevista la connessione tra l'area in ampliamento destinata a parcheggio e l'area dell'intervento progettuale".

Tale prescrizione è stata successivamente ottemperata in sede di redazione del progetto esecutivo. La variante urbanistica introdotta dal Progetto Definitivo ha comportato la destinazione delle aree ubicate in Bari alla via Gentile, 52, interessate dalla stessa, ad uso "espansione e sviluppo dei servizi a carattere regionale e comunale", disciplinata dall'art. 32h della N.T.A.

Qui di seguito si riportano i dati catastali delle predette aree e la precedente destinazione urbanistica:

- foglio 43, particella 489 e 62, rispettivamente, di ha 02.98.04 e di ha 02.30.31 ad uso "attrezzature sportive a livello urbano e regionale", disciplinata dall'art. 32/a delle N.T.A. e, in minima parte, ad uso "aree ferroviarie";

- foglio 43, particella 50 e 3, rispettivamente, di ha 02.49.79 e di ha 01.06.72 ad uso "attrezzature sportive a livello urbano e regionale" disciplinata dall'art. 32/a delle N.T.A.;

- foglio 43, particella 23 di ha 00. 15.69 ad uso "attrezzature sportive a livello urbano e regionale" disciplinata dall'art. 32/a delle N.T.A e, in minima parte, ad uso "viabilità di PRG".
- foglio 43, particella 75, già oggetto di variante al p.r.g. del Comune di Bari in sede di realizzazione del Centro Servizi del Ministero delle Finanze ed acquisita al patrimonio regionale.

Dell'esito della Conferenza dei Servizi è stata data pubblicità, mediante affissione dei relativi verbali all'Albo Pretorio del Settore Regionale ai LL.PP.

I medesimi verbali sono stati regolarmente notificati a tutti gli interessati rispettivamente in data 16 febbraio 2004 prot. 1310 e 16 marzo 2004 prot. 2204. Agli stessi non sono state prodotte opposizioni.

Successivamente, con deliberazione n. 616 in data 27/04/2004 la Giunta regionale, ha preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi ed ha, di fatto, determinato l'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 della L.R. 13/2001.

La delibera n. 616/2004, depositata presso la segreteria della regione, è stata altresì pubblicata sul BURP n. 15 suppl. del 27/01/2005. Alla data odierna non risultano prodotte osservazioni e/o opposizioni alla stessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/90 e s.m.i., né da parte dell'ente interessato né da parte di qualsivoglia terzo interessato.

Per quanto attiene al parere paesaggistico previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, si fa presente che in sede di Conferenza di Servizi il Dirigente del Settore regionale Urbanistica si è riservato di esprimere formale parere, previa verifica di compatibilità con il PUTT per il paesaggio, ivi compresa la valutazione in ordine agli aspetti di deroga allo stesso PUTT. A tal proposito il Comune di Bari, confermando il proprio parere favorevole, si è così espresso: "l'alfine di migliorare la visione prospettica del nuovo complesso da via Gentile si suggerisce l'estensione del fronte su detta via al suolo libero limitrofo a sinistra dell'ingresso".

In relazione a tale riserva, il Settore Urbanistica ha ora esaminato il progetto definitivo costituito dagli elaborati di seguito riportati:

- Tav. 1 Elenco elaborati;
- Tav. 2 Relazione descrittiva;
- Tav. 3 Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
- Tav. 4 Relazione tecnica sul superamento delle barriere architettoniche
- Tav. 5 Inquadramento Urbanistico, Stralcio Catastale, Stralcio Aereofotogrammetrico,
- Rilievo dell'area e P.U.T.T./P;
- Tav 6 Rilievo Plano-altimetrico area d'intervento
- Tav.7 Profili ante operam e post operam;
- Tav 8 Nuovo Edificio pianta piano interrato;
- Tav 9 Nuovo Edificio pianta piano seminterrato
- Tav 10 Nuovo Edificio pianta piano terra ;
- Tav 11 Nuovo Edificio pianta piano primo;
- Tav. 12 Nuovo Edificio pianta piano secondo;
- Tav 13 Nuovo Edificio pianta piano terzo;
- Tav 14 Nuovo Edificio pianta piano quarto;
- Tav. 15 Nuovo Edificio pianta piano quinto
- Tav 16 Nuovo Edificio pianta piano sesto;
- TAV 17 Nuovo Edificio pianta coperture;
- TAV 18 Nuovo Edificio sezione x-x; sezione Y-Y;

- TAV 19 Nuovo edificio prospetto esterno corpo ovest corpo est;
- TAV 20 Nuovo Edificio prospetto-sezione W-W-corpo ovest prospetto-sezione -corpo est;
- TAV 21 Nuovo Edificio prospetto sud-prospetto nord;
- TAV 22 Nuovo Edificio pianta piano primo corpo ovest;
- TAV 23 Nuovo Edificio pianta piano primo corpo est ;
- TAV 24 Nuovo Edificio copertura foyer-sezione di dettaglio;
- TAV 25 Nuovo Edificio -sezione di dettaglio scale;sezione di facciata testata nord;
- TAV 26 Dettagli - Sistemazioni esterne ingressi da via Gentile e stazione metro;
- TAV 27 Edificio polifunzionale piante, prospetti, sezioni;

Tavole integrative:

- TAV 1 Studio di fattibilità ambientale
- TAV 2 Planimetria Generale Sistemazioni Esterne
- TAV 3 Dati metrici dell'intervento.

Il medesimo Settore Urbanistica, considerato che

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- che l'art. 5.07 comma 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che, fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III), a condizione che dette opere siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi e che le stesse siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non abbiano alternative localizzative;

in ordine agli aspetti paesaggistici del progetto di cui trattasi rappresenta quanto segue:

- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio "P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale (art.2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Solo le aree interessate dall'intervento aventi classificazione "C" risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.);

- la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti";
- gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, il ripristino e l'ulteriore qualificazione, la trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....";
- con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale " le direttive di tutela

prescrivono "La tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "La tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia "ripristino del contesto in cui sono inseriti". Si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

Più precisamente l'area d'intervento non è direttamente interessata dalla presenza di significativi elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico quali (versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte.)

Si evidenzia comunque, che l'area interessata dall'intervento di che trattasi risulta ricadere in parte all'interno dell'area litoranea, (come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte nell'area annessa alla predetta area litoranea; ovvero l'intervento in progetto risulta direttamente (area di pertinenza) ed indirettamente (area annessa) incidere su un Ambito Territoriale Distinto individuato dal Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva, sull'area oggetto d'intervento, la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie d'interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta direttamente e/o indirettamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

Per quanto attiene al regime giuridico delle aree direttamente interessate dall'intervento, la documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree sottoposte, oltre che a tutela diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), anche a vincolo ex L.S. 431/85 ora D.Lvo 42/2004.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento, pur presentando al suo interno peculiarità paesaggistiche individuate e sottoposte a specifica tutela dal P.U.T.T./P., risulta comunque già caratterizzato dalla presenza di edificazione ed infrastrutturazione

ovvero si presenta antropizzato ed urbanizzato.

Con riferimento invece alla specifica area oggetto d'intervento la documentazione prodotta rappresenta, in sintesi, che la stessa, appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e/o salvaguardare sia sotto il profilo dei sistemi "copertura botanico - vegetazionale, colturale", sia sotto il profilo della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa".

Con riferimento invece al sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" le opere in progetto interferiscono, dal punto di vista localizzativo, con l'emergenza morfologica "Costa ed area Litoranea" come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove risultano applicabili le disposizioni di tutela paesaggistica ovvero il Regime di Tutela di cui al punto 3.7.3 e le Prescrizioni di Base di cui al punto 3.07.4 dell' art.3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T/P.

Con riferimento ad alcune opere (aree a verde attrezzato infrastrutturazione viaria carrabile, aree a parcheggio) ricadenti all'interno dell'area annessa all'Area Litoranea, queste, in base alle disposizioni dell'art. 3.07 lett. e) punti 1) e 2) sono da reputarsi ammissibili dal punto di vista localizzativo in base alle N.T.A. del P.U.T.T./P., viceversa le restanti opere previste in progetto, ovvero le volumetrie ricadenti all'interno dell'area annessa all'area litoranea, configurano invece una deroga alle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.07.4 delle N.T.A. dei P.U.T.T./P.

Parimenti, per le suddette opere ricadenti anche all'interno dell'Area Litoranea queste configurano, nella loro interezza, una deroga alle prescrizioni di base di cui al punto 3.07.4 dello art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; il tutto fermo restando le fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che fissa i criteri per le eventuali "deroghe" al P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai presupposti - che consentono di derogare alle N.T.A. - del P.U.T.T./P. rappresenta che le opere previste in progetto:

a) rientrano nel novero degli interventi classificabili come "opere d'interesse pubblico essendo destinate non solo alla popolazione residente ma anche alla popolazione non residente, in quanto trattasi di opera al servizio della collettività regionale;

b) risultano compatibili con le finalità di valorizzazione delle risorse paesaggistiche dei luoghi, soprattutto in ragione delle misure di mitigazione previste in progetto (quali ampie aree sistemate a verde, fruizione visiva dell'area litoranea dalle vedute posizionate a monte della strada stessa, qualità architettonica dei manufatti previsti in progetto), tenuto conto della localizzazione dell'intervento in ambito già fortemente antropizzato;

c) non hanno alternative localizzative in quanto trattasi di opere ricadenti in un ambito territoriale interessato da una rilevante assetto infrastrutturale di servizio già esistente, e funzionalmente correlate e connesse alla struttura pubblica esistente (ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze), acquisita al patrimonio regionale e da destinarsi a sede di Uffici Regionali.

Premesso quanto innanzi, si propone di esprimere il parere paesaggistico favorevole, ex art. 5.03 dell'N.T.A. del P.U.T.T., in deroga al P.U.T.T. stesso, per le motivazioni espresse in narrativa, sul Progetto Definitivo approvato con Deliberazione di G.R. 616/04, nonché di approvare definitivamente la variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Bari adottata con la predetta Deliberazione di G.R. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della L.R. 13/01.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile, non configurandosi alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vertendosi in materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. k) della l.r. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai LL.PP. di concerto con l'Assessore all'Urbanistica;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. e dal Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica, ciascuno per la propria parte di competenza;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere il parere paesaggistico favorevole, ex art. 5.03 dell'N.T.A. del P.U.T.T., in deroga alle stesse disposizioni del P.U.T.T., per le motivazioni richiamate in relazione, sul Progetto Definitivo della Nuova Sede del Consiglio Regionale della Puglia e Sistemazione delle Aree Esterne, approvato con Deliberazione di G.R. n. 616/04;
- di approvare definitivamente la variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Bari adottata con la predetta Deliberazione di G.R. n. 616/04, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della L.R. 13/01;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sulla G.U. (da parte del Settore LL.PP.).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
